

Giugno
2025

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
6



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	5
CORTE COSTITUZIONALE	5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	10
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	10
CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO	10
GIURISDIZIONE	10
IMPUGNAZIONI.....	11
CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO.....	11
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	11
SPESE PROCESSUALI	12
CODICE CIVILE	12
COMPENSAZIONE LEGALE E GIUDIZIALE	12
SUCCESSIONI.....	13
PROPRIETÀ E BENI	13
OBBLIGAZIONI	14
DANNO DA COSE IN CUSTODIA	15
AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO.....	15
CONTRATTO PRELIMINARE	16
CONTRATTI BANCARI	16
FIDEIUSSIONE	18
RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE	18

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA	19
SOCIETÀ E IMPRESA.....	19
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO.....	20
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	21
OMESSA INDICAZIONE DEGLI ACCESSORI DEL CREDITO NEL DISPOSITIVO – CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE	21
FOCUS: I CONTRATTI ALEATORI	22



NORMATIVA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025

“Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 126 del 03-06-2025](#))

Decreto Legislativo 21 maggio 2025, n. 77

“Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 122 del 28-05-2025](#))

Legge 15 maggio 2025, n. 76

“Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 120 del 26-05-2025](#))

Legge 23 maggio 2025, n. 75

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 118 del 23-05-2025](#))

Legge 23 maggio 2025, n. 74

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 118 del 23-05-2025](#))

Decreto Legge 12 maggio 2025, n. 68

“Differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 108 del 12-05-2025](#))

**OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA NAZIONALE**



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 70/2025 del 10/03/2025 - deposito 23/05/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012.

Corte Cost., sent. n. 68/2025 del 10/03/2025 - deposito 22/05/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 14986 - deposito 04/06/2025

Le Sezioni unite civili, in relazione alla questione dell'applicabilità delle modifiche apportate all'art. 380 bis c.p.c. dal d.lgs. n. 164 del 2024 ai giudizi pendenti, hanno affermato che: a) l'art. 380 *bis* c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024 e, di conseguenza, la soppressione del requisito della nuova procura speciale, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell'1.1.2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, essendo le disposizioni processuali del d.lgs. n. 164 del 2024, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, destinate a saldarsi a quelle del d.lgs. n. 149 del 2022, completando l'intervento di riforma con norme rivolte a correggerne ed integrarne le previsioni e dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia; b) in forza del principio *tempus regit actum* l'applicabilità della modifica, nell'ambito dei giudizi in corso, va, tuttavia, limitata ai soli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificative, dovendo intendersi per "actus", con riferimento all'art. 380 *bis* c.p.c., l'istanza di decisione la quale, se formulata in relazione ai procedimenti nei quali al 26.11.2024 - data di entrata in vigore del d.lgs. 164/2024 - era già scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per

richiedere la decisione, doveva essere corredata da una nuova procura speciale. Nei procedimenti di definizione accelerata il cui termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo il 26.11.2024, deve applicarsi la nuova formulazione dell'art. 380 bis c.p.c., ormai in vigore e, quindi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo per l'esame e la decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe il deposito di una nuova procura; c) nei processi cui si applica la precedente formulazione dell'art. 380 *bis* c.p.c., la mancanza della nuova procura conduce ad una pronuncia di estinzione del giudizio *ex art. 391 c.p.c.* - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma terzo, c.p.c. per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) intervenuto in una fase successiva alla proposta stessa, non potendosi ritenersi che la causa sia stata definita in conformità con la proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza ai sensi del terzo comma dell'art. 380 *bis* c.p.c., atteso che non può logicamente sussistere conformità tra la soluzione prospettata nella proposta e l'esito del giudizio determinato dall'assenza di un successivo requisito formale che condiziona la possibilità di ottenere la decisione, esito che necessariamente prescinde dalle ragioni della proposta.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 13249 - deposito 19/05/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione prima civile con ordinanza interlocutoria n. 14648 del 2023, hanno affermato il seguente principio di diritto: «in tema di “restituzioni” all’exportazione come disciplinate dal Regolamento (Cee) n. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987, applicabile *ratione temporis*, la richiesta stragiudiziale di corresponsione del relativo sussidio economico, rivolta dal creditore esportatore nei confronti dell’Amministrazione finanziaria debitrice, costituisce atto idoneo a costituire in mora quest’ultima, anche agli effetti delle norme di contabilità di Stato, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole – nella specie definitivamente fissato dal giudice di merito – entro il quale l’Amministrazione medesima deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento suddetto. Pertanto, conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza l’avvenuto pagamento del menzionato sussidio, spettano al creditore esportatore gli interessi moratori sull’importo dello stesso e con l’indicata decorrenza».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 13200 - deposito 18/05/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza - nonché oggetto di contrasto tra la giurisprudenza delle Sezioni civili e penali della Corte - rimessa dalla Sezione prima civile con ordinanza interlocutoria n. 12239 del 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori».

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI**Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 15087 - deposito 05/06/2025**

La Sezione Prima civile ha affermato i seguenti principi di diritto: «Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatisi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'art. 2378, comma 2, c.c.». «In tema di società per azioni, in base all'art. 2437-bis, comma 3, c.c. il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista *ex tunc* lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso».

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 15075 - deposito 05/06/2025

La Sezione Prima civile ha affermato che, in caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, è illegittimo il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di indicare nell'atto di nascita del bambino, nato in Italia, non solo il nome della madre biologica, ma anche quello della madre intenzionale, legata alla prima da una relazione sentimentale e con la quale ha condiviso il progetto genitoriale. Tale decisione è sorretta dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale (Corte cost., sentenza n. 68 del 2025). Pur confermando la sentenza impugnata, la S.C. ne ha corretto la motivazione, rilevando che alla soluzione favorevole al riconoscimento della genitorialità, sin dalla nascita, della madre intenzionale, non poteva pervenirsi - prima della pronuncia di incostituzionalità - per via di interpretazione, sia pure evolutiva o costituzionalmente conforme, atteso l'insormontabile ostacolo dell'univoco tenore letterale dell'enunciato normativo, poiché nel nostro sistema il giudice comune non è un interprete totalmente libero, ben potendo attribuire al testo una portata in linea con l'evoluzione del contesto valoriale emergente dalla Costituzione e dalle Carte sui diritti, ma senza stravolgere i significati potenzialmente ricavabili dal testo, sostituendosi inammissibilmente alla volontà del legislatore democraticamente eletto.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15046 - deposito 04/06/2025

La Prima Sezione civile, stante la sussistenza di un contrasto tra pronunce delle sezioni civili e penali, nonché per la trasversalità (civile e penale) della materia, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente l'applicabilità o meno del termine di decadenza previsto dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al custode giudiziario.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 14488 - deposito 30/05/2025

La Sezione Prima civile, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere la deindicizzazione da un motore di ricerca di notizie afferenti a una pregressa vicenda giudiziaria (all'esito della quale l'interessato era stato assolto, con sentenza passata in giudicato, dall'accusa di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso), ha affermato che, nel giudizio di bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca giudiziaria, la valutazione del giudice di merito è censurabile in cassazione, per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ove i motivi di dogliananza, lungi dall'investire l'accertamento del fatto nella sua materialità storica, riguardino la correttezza del metodo seguito nonché il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, poiché, essendo coinvolto il diritto fondamentale al controllo dell'insieme delle informazioni che definiscono l'immagine "sociale" (la cd. autodeterminazione informativa), l'atteggiarsi del singolo fatto concreto finisce con il penetrare nel cuore stesso delle valutazioni, concorrendo a determinare il senso o il verso del bilanciamento, il quale presuppone un complesso giudizio nel quale assumono rilievo decisivo la notorietà dell'interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l'oggetto della notizia e il tempo trascorso.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 12838 - deposito 13/05/2025

La Sezione Prima civile, pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.*, ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo "*revolving*" a tempo indeterminato, a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. *ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999*; b) nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo "*revolving*" a tempo indeterminato, a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. *ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999*, è nullo *ex art. 1418, primo comma, c.c.*

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 12572 - deposito 12/05/2025

La Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione: a) se la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), deve essere interpretata nel senso che essa osti ad una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro a tempo determinato, emanate in attuazione della menzionata direttiva, non sono applicabili ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato; b) se la clausola 5 sopra citata debba essere interpretata nel senso che, nell'ambito delle norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, che tengano conto delle esigenze del settore agricolo, possa rientrare una misura stabilita dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti sociali che prevede il diritto alla trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato per gli operai agricoli che abbiano effettuato, presso la stessa azienda, centottanta giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell'arco di dodici mesi dalla data di assunzione, diritto da esercitarsi entro il termine di decadenza di sei mesi.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 12410 - deposito 10/05/2025

La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni, ritenute di massima di particolare importanza: a) se sussista o meno la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario o quella del Tribunale per i minorenni a provvedere sull'istanza urgente di nomina di un curatore speciale di minori ucraini, temporaneamente trasferiti in Italia su disposizione delle autorità ucraine nel contesto del conflitto bellico Ucraina/Russia, a fronte di una palesata situazione di conflitto di interessi tra il tutore internazionale, nominato dal Console generale di Ucraina, e il minore; b) se possa negarsi il riconoscimento dell'automatica efficacia in Italia del provvedimento con cui il Console generale di Ucraina abbia nominato un curatore speciale per il minore, ai fini del rimpatrio del minore in Ucraina, e quale sia l'ambito del sindacato in sede giurisdizionale su tale atto dell'autorità ucraina, ai sensi degli artt. 23 e ss. della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 (ratificata in Italia con legge n. 101/2015); c) se interferisca sulla competenza e sulle determinazioni relative al rimpatrio dei minori ucraini l'allegato riconoscimento dello status di rifugiato politico del minore.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE**CODICE DI PROCEDURA CIVILE****CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO****Corte d'Appello, sentenza n. 307/2025 - deposito 27/05/2025**

In base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa i quali sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo, per cui è sottratta al giudice la facoltà di determinare il *thema decidendum*. Una decisione che superi quanto richiesto risulta viziata da ultrapetizione, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del *petitum* o della *causa petendi*, risulta viziata da extra petizione, con conseguente nullità della relativa statuizione.

Il suddetto principio deve, quindi, ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione (*petitum* e *causa petendi*), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto o non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda.

Nella specie la Corte di Appello, ha rilevato che la pronuncia del Tribunale era (parzialmente) viziata da extra petizione per avere il primo giudice deciso su una domanda diversa (condanna al pagamento) da quella richiesta dalla parte, vale a dire il semplice rigetto dell'opposizione a precezzo.

GIURISDIZIONE**Corte d'Appello, sentenza n. 129/2025 - deposito 25/01/2025**

Nel caso della richiesta di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo per non aver l'amministrazione riconosciuto un contributo di delocalizzazione post sisma del 2016, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l'interesse del privato al riconoscimento dell'intervento è legato da un nesso di condizionamento/subordinazione rispetto all'interesse pubblico concreto perseguito dall'amministrazione precedente, configurandosi quindi la posizione giuridica soggettiva del richiedente il beneficio come situazione di interesse legittimo. Nel caso di specie, secondo la Corte, la normativa di riferimento, nel subordinare il rilascio di un provvedimento di autorizzazione alla delocalizzazione di un'attività produttiva al parere favorevole di altro ente quanto alla compatibilità urbanistica dell'intervento stesso e circa la sua autorizzabilità sotto il profilo ambientale e sanitario, attribuisce all'amministrazione investita del potere ampi margini di scelta discrezionale, senza prevedere il riconoscimento diretto del beneficio attraverso la mera verifica di predeterminati presupposti, ravvisando la sussistenza di un interesse legittimo del richiedente e, di conseguenza, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo.

IMPUGNAZIONI**Corte d'Appello, sentenza n. 318/2025 - deposito 03/06/2025**

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere, cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie iuris operata dalle parti.

Nella specie la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa all'esito del procedimento di reclamo qualificato dal Tribunale *ex art. 669 terdecies c.p.c.*. Il Collegio rilevava che avendo l'ordinanza gravata definitivamente qualificato l'azione come Reclamo al Collegio, la stessa non era impugnabile visto l'inequivocabile disposto di cui all'art. 669 *terdecies*, V° comma, c.p.c.

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO**Corte d'Appello, sentenza n. 330/2025 - deposito 09/06/2025**

In materia di intervento del terzo nel processo, l'intervento *iussu iudicis ex art. 107 c.p.c.* è una forma di chiamata in causa che è sempre rimessa alla assoluta discrezionalità del giudice di primo grado, senza che il mancato esercizio di detto potere discrezionale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello - il quale non potrebbe rimettere la causa al primo giudice, ostendovi il disposto dell'art. 354 c.p.c., che si riferisce solo alla violazione delle ipotesi d'integrazione necessaria del contraddittorio - né da parte del giudice di legittimità. Nel caso di specie, l'appellante lamentava la mancata integrazione del contraddittorio *ex art. 107 c.p.c.* da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto estenderlo nei confronti del terzo che la C.T.U. aveva individuato quale reale responsabile dell'evento dannoso oggetto di causa. La Corte d'Appello, dopo aver osservato che non si verteva in un'ipotesi di litisconsorzio necessario *ex art. 102 c.p.c.* e che nessuna delle parti in causa aveva formulato una richiesta di chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c., rigettava il motivo di appello in applicazione del suindicato orientamento interpretativo.

VALUTAZIONE DELLA PROVA**Corte d'Appello, sentenza n. 266/2025 - deposito 05/05/2025**

La consulenza tecnica medico-legale espletata su incarico del Pubblico Ministero costituisce prova documentale atypica liberamente valutabile dal Giudice unitamente al complessivo compendio probatorio, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nonché in forza del principio *iudex peritus peritorum* vigente nel nostro ordinamento. I Consulenti tecnici del Pubblico Ministero, inoltre, pur nominati dall'organo dell'accusa, partecipano del diritto/dovere di ricercare anche fonti a favore dell'indagato incombente sul P.M. ai sensi dell'art. 358 c.p.p. e, sono, dunque, soggetti ad un obbligo di ricerca della verità. Le loro valutazioni, pertanto, ben possono essere utilizzate in sede civile, ferma la facoltà del

giudice civile di utilizzare prove raccolte nel giudizio penale quali elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice.

SPESA PROCESSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 279/2025 - deposito 14/05/2025

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice possiede, in caso di accoglimento parziale della domanda, la facoltà di compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalle parti, e la scelta della misura della compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La compensazione non può essere contestata in sede di legittimità se non nei limiti dell'impossibilità di procedere alla condanna delle spese a carico del soggetto totalmente vincitore. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Perugia proposta da una Società Cooperativa e dal suo legale rappresentante in proprio, riducendo la sanzione a carico di quest'ultimo, mentre la Cooperativa, difesa dallo stesso legale ed obbligata solidale, risultava interamente soccombente. Il legale rappresentante della cooperativa chiedeva quindi alla Corte di Appello di riformare la sentenza laddove questa dichiarava le spese compensate fra lui e l'Ispettorato, essendo in realtà egli risultato vittorioso, seppur solo parzialmente. La Corte d'Appello rigettava il motivo di impugnazione, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente valutato, nel complesso, che vi era una reciproca soccombenza delle parti: da un lato, gli opposenti erano entrambi (sostanzialmente) soccombenti, l'una per intero, l'altro in parte; specularmente, vertendosi in materia di obbligazioni solidali, l'Ispettorato era vittorioso, ma aveva visto parzialmente ridotta la sua pretesa nei confronti di uno dei coobbligati.

Corte d'Appello, sentenza n. 278/2025 - deposito 12/05/2025

A fronte di transazione intervenuta nell'ambito del giudizio fra le parti, il giudice è tenuto a dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere ed a valutare la soccombenza virtuale fra le parti ai fini della pronuncia sulle spese di lite. Spetta al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando l'eventuale fondatezza o infondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice per poter individuare il soggetto su cui debba gravare l'onere delle spese di lite.

CODICE CIVILE

COMPENSAZIONE LEGALE E GIUDIZIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 271/2025 - deposito 08/05/2025

A fronte della pluralità delle poste debitorie tra le parti, operata la compensazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1243 e 1249 c.c., le somme risultanti a credito portate dalle fatture residue restano produttive di interessi dalla data di scadenza all'effettivo soddisfo.

Nella fattispecie la Corte di Appello ha rigettato l'appello con il quale la parte censurava la decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto corretta la liquidazione degli interessi moratori, anziché di quelli legali, sulle somme risultanti all'esito dell'operazione di compensazione di una pluralità di poste debitorie tra le parti.

Il Collegio rilevava che nella fattispecie il saldo debitorio a carico dell'appellante all'esito dell'operazione di compensazione non costituiva una nuova voce unitaria di debito frutto di un accordo transattivo avente efficacia novativa, come sostenuto dall'appellante, ma il risultato aritmetico di un'operazione di compensazione pertanto gli importi di cui alle residue fatture restavano produttivi di interessi (nella fattispecie moratori) dalla data delle rispettive scadenze, come legittimamente richiesti dalla parte creditrice e correttamente liquidati dal giudice nel procedimento monitorio.

SUCCESSIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 291/2025 - deposito 19/05/2025

Il negozio con il quale un soggetto dispone di un proprio diritto, attribuendolo unilateralmente ad altro soggetto con effetti decorrenti dalla propria morte, concreta una disposizione *mortis causa* ed è valida se perfezionata con i requisiti di forma previsti dalla legge; se l'attribuzione è invece frutto di un accordo, il negozio rientra nella categoria dei patti successori ed è nullo *ex art. 458 c.c.*

Nella fattispecie la Corte di Appello ha rigettato l'appello con cui la parte deduceva la nullità del testamento, frutto di patto successorio.

Il Collegio - richiamate a fondamento di un'eventuale invalidità delle disposizioni testamentarie le conseguenze di un errore di diritto, risultante dallo stesso testamento e che abbia costituito il solo motivo della disposizione, consistente nella credenza da parte del testatore di un obbligo a disporre nel modo da lui stesso promesso con un atto erroneamente ritenuto valido - rilevava che nella fattispecie l'atto dispositivo si era perfezionato validamente secondo i requisiti di forma del testamento olografo nel quale non era presente alcun riferimento al fatto che la disposizione era stata effettuata nell'erronea convinzione di dare con ciò esecuzione ad una promessa a cui si era obbligato nei confronti della parte appellante.

PROPRIETÀ E BENI

Corte d'Appello, sentenza n. 312/2025 - deposito 28/05/2025

Posto che il presupposto fattuale per l'applicazione dell'art. 41 *sexies* della L. n. 1150/1942, non è affatto l'esistenza di un determinato bene immobile, ma l'epoca della sua costruzione, alla stregua dell'art. 11 preleggi, l'art. 41 *sexies* deve disciplinare solo le attività edilizie intraprese successivamente alla sua entrata in vigore, pena l'evidente irragionevolezza del suo preцetto.

Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dagli acquirenti (appellanti) con cui avevano impugnato la decisione del Tribunale anche laddove non aveva accertato e dichiarato la violazione del vincolo di pertinenzialità di cui all'art. 18 della L. n. 765/1967, all'art. 26, ultimo comma della L. n. 47/1985 e all'art. 41 *sexies* della L. n. 1150/1942 e la violazione dell'art. 1102 cc, spiegando che, in base alle predette norme, è riconosciuto un diritto reale d'uso in favore dei condomini del fabbricato rispetto al box auto pertinenziale all'edificio, con una destinazione *ex lege* del predetto box

all'utilizzo diretto dei proprietari delle unità immobiliari comprese nel condominio. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto affermato da tempo dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. sent. n. 16394/2007), che, posto che il fabbricato per cui è causa era stato costruito in epoca anteriore alla vigenza della L n. 765/1967 -la c.d. legge ponte-, nello specifico del caso in esame non può trovare applicazione la normativa relativa alle pertinenze, vale a dire quella concernente la pertinenza rappresentata dal garage *ex art.* 18, aggiungendo che, ove pure al caso di specie fosse stata applicabile la L. n. 765/1967, il box auto avrebbe dovuto circolare insieme all'appartamento nei termini di un diritto d'uso in base alla quota millesimale spettante a ciascun condomino e ciò in ragione del fatto che nell'edificio condominiale non è mai stato presente un numero di garage pari a quello degli appartamenti, sicché ciò che avrebbe dovuto circolare con l'appartamento non sarebbe comunque stato un garage fisicamente esistente, quanto piuttosto un mero diritto d'uso. Rigettavano quindi il proposto appello.

OBBLIGAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 281/2025 - deposito 14/05/2025

L'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, per cui il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell'assenza di negligenza od imperizia, fermo l'obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell'ottenimento del risultato perseguito. Nondimeno, nel contesto della chirurgia estetica ove raramente un intervento può ritenersi necessario, il dovere di informazione è particolarmente pregnante perché il medico è tenuto a prospettare la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico. In sostanza, il miglioramento del proprio aspetto fisico - che è il risultato che il paziente intende raggiungere con l'intervento - acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi cui è tenuto il sanitario, anche perché soltanto in questo modo il paziente è posto in condizione di valutare l'opportunità o meno di sottoporsi ad intervento chirurgico. Anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, l'obbligazione del professionista sanitario nei confronti del proprio cliente è, dunque, di mezzi, onde il primo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il secondo si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell'assenza di negligenza o imperizia, fermo l'obbligo del professionista medesimo di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell'ottenimento del risultato perseguito. In tale contesto, assume allora valenza decisiva per entrambe le parti il consenso informato, avente la finalità di tutelare tanto il paziente, quanto il medico. Infatti, nell'informativa da rendere prima dell'intervento chirurgico, il sanitario deve stabilire in maniera precisa il risultato cui tende l'operazione, le modalità con le quali avrà luogo l'intervento, i rischi effettivi che con lo stesso si corrono e le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare. Allo stesso modo, anche il paziente ha l'onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l'opportunità di sottoporsi all'intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista nell'esercizio della propria autonomia privata. Solo in tal modo il paziente, chiamato a valutare adeguatamente e con la massima attenzione le informazioni fornitegli, potrà accettare consapevolmente l'operazione.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA**Corte d'Appello, sentenza n. 299/2025 - deposito 20/05/2025**

In materia di danno da cose in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - configurare un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero assurgere a caso fortuito ed escludere del tutto la responsabilità del custode, allorquando presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la *res* in custodia e il danno. La corrente condotta colposa del danneggiato può, dunque, assumere un rilievo causale meramente corrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ovvero un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla *res*. Non risulta, dunque, predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO**Corte d'Appello, sentenza n. 272/2025 - deposito 08/05/2025**

Nella pendenza di un rapporto di conto corrente la domanda di condanna della banca alla restituzione di somme di denaro derivante dalla contestazione di addebiti illegittimi è inammissibile in quanto è ripetibile la somma indebitamente ed effettivamente versata e non già il mero addebito illegittimo. Nella fattispecie, la società correntista impugnava in via incidentale la decisione del Tribunale anche per aver ritenuto inammissibile l'azione di ripetizione di indebito per essere i conti correnti oggetto di causa ancora aperti, osservando che l'azione di ripetizione ben poteva essere esercitata anche se i rapporti di conto corrente bancario erano ancora in essere.

I Giudici d'Appello rilevavano, secondo quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 4214/2024 e ord. n. 13586/2024), che se è vero che il presupposto per la restituzione dell'indebito *ex art. 2033 cc* è rappresentato da un pagamento, vale a dire un versamento solutorio che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto in assenza di un'apertura di credito oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato, nondimeno è vero che tali rimesse confluiscano pur sempre in una sequenze di annotazioni di poste attive e passive che solo alla chiusura del conto possono formare oggetto di una condanna dell'istituto di credito. Confermavano quindi l'inammissibilità della domanda di condanna della banca alla restituzione di somme di denaro derivante dalla contestazione di addebiti illegittimi in quanto è ripetibile la somma indebitamente ed effettivamente versata e non già il mero addebito illegittimo.

Né ravvisava alcuna violazione dell'art. 1852 cc laddove è previsto che "il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito", giacché una volta emessa una pronuncia di accertamento del saldo a credito del correntista relativo ad un conto ancora aperto, lo stesso correntista,

recandosi in banca in qualunque momento potrebbe infatti disporre delle somme risultanti a suo credito, come previsto dalla citata disposizione.

CONTRATTO PRELIMINARE

Corte d'Appello, sentenza n. 33/2025 - deposito 21/01/2025

La società promittente venditrice aveva stipulato la polizza fideiussoria in forza del quale la società di assicurazione aveva assunto l'obbligazione di garanzia direttamente nei confronti di uno dei promissari acquirenti (beneficiario) al verificarsi del mancato trasferimento del bene immobile promesso in vendita in conseguenza di una situazione di crisi che non avesse consentito la stipula del contratto notarile definitivo, assumendo così la posizione di vicario dell'obbligato principale nel caso di inadempimento e menzionando con specifica clausola espressa la fideiussione nello stesso contratto preliminare, come previsto dalla menzionata normativa.

Diversa ipotesi sarebbe stata quella in cui fossero stati i promissari acquirenti a stipulare un contratto per essere garantiti dall'inadempimento della promittente venditrice in quanto, in tale fattispecie, essi avrebbero inteso garantirsi dall'esito infausto del contratto principale sicché, acquistando prevalenza la funzione assicurativa indennitaria rispetto alla funzione di garanzia, il contratto non avrebbe potuto trasferirsi a terzi insieme al contratto preliminare di compravendita per difetto del requisito dell'accessorietà, tipico della fideiussione.

Caso in cui la Corte ha ritenuto che, stante il nesso di interdipendenza genetico nell'economia generale dell'operazione negoziale tra il contratto preliminare e la fideiussione, la seconda, pur contratto autonomo ma parte integrante del contratto principale, doveva seguire le sorti del contratto principale al quale era funzionalmente collegata, per essere stato l'obbligato principale soltanto affiancato dal garante, ma non già sostituito.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 300/2025 - deposito 20/05/2025

Il cosiddetto mutuo di scopo - che si configura soltanto quando concorrono due requisiti, la c.d. clausola di destinazione e l'esistenza di un interesse alla destinazione delle somme erogate sia in capo al mutuante che al mutuatario - è valido anche se concesso con l'accordo che il mutuatario si serva della somma erogata, o di parte di essa, per sanare una pregressa esposizione debitoria - purché esistente - nei confronti del medesimo mutuante, risultando la datio rei integrata dall'accreditamento sul conto corrente, ciò determinando il passaggio, per quanto momentaneo, della somma nella disponibilità giuridica del mutuatario (cfr. Cass. civ., sent. n. 23149/2022 e ord. n. 37654/2021).

Nella fattispecie la società correntista impugnava la sentenza di primo grado anche laddove il Tribunale, con violazione dell'art. 112 cpc, si era limitato a ricostruire i presupposti del c.d. mutuo di scopo, senza nulla argomentare sulla domanda, ritualmente proposta, di nullità del mutuo per assenza di causa in concreto ex art. 1418 cc, essendo il finanziamento in questione finalizzato a ripianare passività inesistenti in quanto frutto di addebiti illegittimi (come statuito dal Tribunale di Napoli con la sent. n. 411/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto un credito a favore dell'odierna appellante di euro 282.408,50, oltre interessi).

I Giudici di appello - rilevato che i principi in materia di mutuo solutorio trovano applicazione soltanto laddove si tratti di passività esistenti e che il Giudice di prime cure non si era effettivamente pronunciato sulla specifica domanda di nullità - ritenevano che, nel caso in esame, non si era comunque configurato alcun mutuo di scopo sia perché la citata sentenza del Tribunale di Napoli (nemmeno allegata agli atti) aveva accertato il carattere indebito degli addebiti - per cui non potrebbe configurarsi un mutuo solutorio trattandosi di un'esposizione debitoria inesistente - sia perché nel documento contrattuale era stato espressamente indicato lo scopo del mutuo stipulato, vale a dire la "liquidità aziendale", e tale concetto (riferibile, a titolo esemplificativo, ad un'esigenza della correntista di effettuare investimenti, pagare fornitori o quant'altro) non può comprendere, di per sé, anche il ripianamento delle esposizioni debitorie di un conto corrente, essendo quest'ultimo un particolare e diverso scopo di carattere straordinario - in alcun modo menzionato nel contratto per cui è causa - che, come tale, non può ritenersi ricompreso nel concetto di cui sopra. Rigettavano quindi il proposto appello.

Corte d'Appello, sentenza n. 51/2025 - deposito 31/01/2025

Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, quindi, a dare conto sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida *causa debendi*, sicché ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c..

In particolare, il correntista che invochi l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente o di singole clausole negoziali, poiché redatte in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e chieda la condanna della banca alla restituzione degli importi in ipotesi illegittimamente versati in applicazione delle clausole colpite da nullità, deve produrre in giudizio la sequenza degli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante.

Corte d'Appello, sentenza n. 51/2025 - deposito 31/01/2025

Quando il correntista afferma di aver versato somme di denaro indebite e dichiarato che il rapporto di conto corrente in questione non risulta supportato da alcuna preventiva pattuizione in ordine alle condizioni economiche e, al contempo, la banca si sia limitata ad allegare genericamente l'esistenza di condizioni economiche regolanti il rapporto, ci si trova dinanzi a due allegazioni, di segno opposto, ma del tutto equipollenti, ragion per cui l'allegazione negativa (generica) del correntista (inesistenza di condizioni economiche), per quanto temporalmente precedente quella positiva della banca avversaria vale, da un lato, quale contestazione del fatto impeditivo o modificativo (dettato dall'esistenza di valide pattuizioni economiche), dall'altro, risulta sufficiente a rendere controverso e, quindi, bisognoso di prova, il fatto impeditivo (o modificativo) medesimo, in quanto allegato in modo altrettanto generico dal presunto debitore convenuto. Le due allegazioni allora si equivalgono nel difettare di specificità, ma l'allegazione negativa del correntista conferisce a quella positiva della banca un carattere quantomeno controverso che trova un sicuro limite nel fatto pacifco di inizio del rapporto di conto corrente sottratto all'obbligo di stipula in forma scritta *ad substantiam* e decorrente soltanto dall'entrata in vigore del t.u.b. in poi.

Corte d'Appello, sentenza n. 51/2025 - deposito 31/01/2025

L'applicazione della metodologia econometrica del saldo zero iniziale è preclusa dal riscontrato saldo positivo iniziale del conto corrente perché determinante una condizione di ipotetico svantaggio a carico della società correntista.

Quando, infatti, emerge che alcun estratto conto è stato prodotto con riferimento al periodo coperto da prescrizione, ma che il primo saldo risultante dal primo estratto conto prodotto risulti in attivo per il cliente, la metodologia del c.d. "saldo zero" non è utilizzabile, giacché in questa ipotesi utilizzarla significherebbe accedere ad un meccanismo di calcolo che violerebbe l'onere probatorio soddisfatto dal correntista.

La Corte, nell'operare, quindi, il ricalcolo delle poste attive basandosi sui versamenti di somme non coperti da prescrizione, eliminando l'effetto anatocistico nel periodo successivo alla prescrizione decennale ed ogni forma di capitalizzazione degli interessi, è partita dal primo saldo positivo iniziale documentato di cui al conto corrente della società cliente della banca e ha rielaborato le rimesse solutorie determinando gli importi versati in eccedenza dalla correntista che agiva anche in sede di ripetizione dell'indebito, oltre che per l'accertamento della rettifica del saldo di conto corrente nel rapporto intercorso con l'istituto di credito.

FIDEIUSSIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 33/2025 - deposito 21/01/2025

Con la fusione per incorporazione di regola la società incorporante assume, a mente dell'art. 2504-bis c.c., i diritti e gli obblighi della società incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti attivi e passivi anteriori alla fusione, e, quindi, in ciò sono ricomprese le condizioni economiche e patrimoniali dell'originario contraente in quanto, a seguito dell'incorporazione, il patrimonio dell'assicurato è stato acquistato dalla società incorporante sicché la sua consistenza patrimoniale, sulla cui scorta era stipulata la garanzia, non ha subito modifiche.

E non essendo la polizza fideiussoria un contratto intuitus personae (in cui avrebbero acquistato rilevanza decisiva le caratteristiche soggettive dell'altro contraente) non può esservi alcun dubbio che non si possa ipotizzare alcun limite alla trasmissione della situazione giuridica soggettiva passiva, avuto riguardo al principio generale secondo cui le garanzie in quanto accessorie del rapporto principale circolano con il trasferimento dell'obbligazione principale sulle cui vicende il fideiussore non può incidere.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 330/2025 - deposito 09/06/2025

In materia di responsabilità extracontrattuale, nell'individuazione del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno, il giudice deve applicare il principio della preponderanza dell'evidenza ('più probabile che non'), valutando congiuntamente le diverse ipotesi astrattamente possibili e individuando quella più verosimile. Nel caso di specie, il Comune appellante sosteneva che la rottura di una tubazione appartenente alla rete idrica pubblica aveva causato una frana, danneggiando la strada sottostante, mentre la società gestrice della rete idrica convenuta aveva individuato quale antecedente causale dell'evento la rottura di un riduttore di pressione a servizio di un impianto privato, per il quale

non aveva alcun dovere di custodia. La Corte d'Appello confermava la decisione del giudice di primo grado che, valutando i fatti desumibili dall'istruttoria e dalla C.T.U. secondo il canone della preponderanza dell'evidenza, aveva individuato nella rottura del riduttore di pressione la più probabile causa dell'evento dannoso, accertando di conseguenza la mancanza di responsabilità in capo alla società convenuta.

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 309/2025 - deposito 27/05/2025

In applicazione del principio dell'onere della prova *ex art. 2697 cc*, la responsabilità del notaio per gli atti da lui rogati si configura in termini di responsabilità contrattuale sicché, una volta che il cliente abbia provato - e, nella specie, ciò risulta pacifico oltre che documentato - di essersi rivolto a quel professionista e di essere stato da lui assistito per (in questo caso) la stipula di un rogito e di aver subito poi un danno a seguito della prestazione professionale del notaio, cede a carico di quest'ultimo l'onere di provare di avere invece correttamente adempiuto all'incarico ponendo in essere tutte le attività oggetto di esso.

Nella fattispecie, il professionista appellante lamentava la decisione del Giudice di prime cure anche nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la sua responsabilità nella causazione del danno azionato nel presente giudizio.

I Giudici di Appello rigettavano il gravame, rilevando che, ai fini della stipula di un rogito, spetta al notaio effettuare tutte le visure necessarie al fine di verificare se gli immobili interessati siano o meno liberi da gravami, estendendo l'indagine al ventennio anteriore alla data del rogito: un tale controllo presuppone anche la verifica in merito alla corrispondenza delle particelle oggetto di vendita con quelle oggetto delle visure, anche storiche (con riferimento, appunto, al ventennio precedente) da compiere al fine di garantire la libertà dei beni da ogni vincolo, ben potendo - come avvenuto nella specie - essersi verificati negli anni precedenti alla stipula, modifiche e/o frazionamenti di particelle tali per cui le particelle che avevano in precedenza individuato un determinato appezzamento di terreno non siano più le stesse nel momento in cui venga stipulato il rogito. Nel caso in esame, dalle risultanze istruttorie - in particolare, dal fatto che il notaio, seppure avesse effettuato le visure presso la Conservatoria in relazione alle particelle che, in quel momento, individuavano il fondo oggetto della compravendita, non aveva compiuto le verifiche necessarie ad accertare la libertà da pesi o gravami in relazione ad eventuali vecchie particelle che in precedenza individuavano il medesimo compendio - si desumeva l'inadempimento del professionista.

SOCIETÀ E IMPRESA

Corte d'Appello, sentenza n. 33/2025 - deposito 21/01/2025

Il meccanismo di subentro della società incorporante in tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive dell'incorporata, come previsto dall'art. 2504-bis c.c., sia il disposto dell'art. 3, ult. comma, delle condizioni generali dell'atto di apporto al fondo comune di investimento immobiliare, fanno ritenere irrilevante la situazione di crisi che ha colpito il fondo di investimento (sottoposto a procedura endofallimentare di liquidazione giudiziale *ex art. 57 T.U.F.*) e, prima ancora, la dichiarazione di fallimento

della società incorporante, la cui condotta, peraltro, consistita nel conferimento nel fondo dei suoi beni, è stata ritenuta la manifestazione più lampante del tentativo di sfuggire ai propri obblighi sottraendo i beni immobili una volta iniziatisi a manifestare i primi segni della situazione di crisi imprenditoriale e di insolvenza che hanno portato in pochi anni al fallimento.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Corte d'Appello, sentenza n. 279/2025 - deposito 14/05/2025

Costituisce un'ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro ai sensi dell'art. 18 comma 1 del decreto legislativo 276/2003 il rapporto di lavoro sostanzialmente riconducibile ad un rapporto di somministrazione ex D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede l'istaurazione di un rapporto obbligatorio triangolare in cui il lavoratore è, formalmente, dipendente del somministratore (che provvede al versamento della retribuzione e degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali), ma viene impiegato presso un terzo soggetto, detto utilizzatore, il quale di converso detiene il potere organizzativo e direttivo nei confronti del lavoratore ed è obbligato a pagare al somministratore una somma di danaro quale corrispettivo della somministrazione. Nel caso di specie, gli appellanti, una Società Cooperativa e il suo legale rappresentante in proprio, avevano impugnato l'ordinanza di ingiunzione con la quale L'ispettorato del Lavoro aveva contestato loro l'esercizio di attività di somministrazione del lavoro di assistenza domiciliare senza le autorizzazioni prescritte dalla legge, impiegando una propria dipendente presso una famiglia. La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo integrata la fattispecie di somministrazione irregolare in quanto emergeva dall'istruttoria che la Cooperativa era remunerata dalla famiglia presso la quale la lavoratrice era impiegata mentre non aveva alcuna forma di controllo sullo svolgimento delle mansioni della lavoratrice, non esercitava alcun potere direttivo /disciplinare nei suoi confronti e si limitava ad avallare e registrare le sue presenze, al fine - meramente burocratico - di compilare le buste paga, retribuirla e versare i contributi, e che anche nella fase iniziale del rapporto la cooperativa si era limitata a reperire la lavoratrice e ad assegnarla alla famiglia dell'assistito, così fornendo manodopera "allo stato puro", essendo la predetta lavoratrice priva di qualsivoglia qualifica professionale e di formazione.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO**OMESSA INDICAZIONE DEGLI ACCESSORI DEL CREDITO NEL DISPOSITIVO – CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE****Corte d'Appello, sentenza n. 63/2025 - deposito 13/05/2025**

Nel caso in cui il Giudice del lavoro, nel dispositivo di condanna al pagamento della sorte capitale per un credito di lavoro o previdenziale, in applicazione dell'art. 429 C.p.C., abbia omesso di includervi le competenze accessorie per interessi e/ o rivalutazione monetaria, che pure erano stati richiesti dalla parte risultata vittoriosa, sarà da questa esperibile la procedura *ex artt. 287 c.p.c. e ss.*, senza necessità di ricorrere ad una impugnazione. Infatti, la norma in questione è stata oggetto di un'interpretazione estensiva da parte del Giudice di legittimità al fine di salvaguardare il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (Cass., sez. U, 7/07/2010, n. 16087), dovendosi valorizzare, in caso di omessa pronuncia, il carattere necessitato dell'elemento mancante.

Nel caso di specie, facendo applicazione di tale principio, la Corte ha osservato come il debitore INPS fosse obbligato per legge (art. 16, comma 6, L. n. 412/1991), a corrispondere al pensionato sulla sorte della prestazione previdenziale in contestazione la maggior somma, tra interessi legali e rivalutazione monetaria, maturata sui ratei arretrati a decorrere dalla data di scadenza del termine per provvedere sulla domanda di parte. Ne conseguiva che anche il provvedimento di tutela giudiziale aveva un contenuto imposto, senza alcun margine di discrezionalità in capo al giudice, potendosi perciò configurare una mera omissione materiale assoggettabile al procedimento di correzione.

FOCUS: I CONTRATTI ALEATORI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i contratti aleatori, in particolare con riguardo alla prova prevista dal Codice delle Assicurazioni private, alla esclusione della polizza assicurativa facoltativa ai fini della determinazione del costo totale del credito (TAEG), all’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso previsto dall’art. 1913 c.c. a carico dell’assicurato; all’onere della prova in capo all’assicuratore che invochi la clausola di delimitazione del rischio, al rapporto tra condebitori solidali in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, alle condizioni generali nei contratti di assicurazione sulla vita e alle modalità di erogazione del capitale maturato, all’operatività della copertura assicurativa nelle ipotesi di contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, alla operatività della clausola *claims made* mista nel contratto di assicurazione.

Con riguardo alla **prova ai sensi del Codice delle Assicurazioni private** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 24/2024 - deposito 15/02/2024](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che ai sensi dell’art. 145-bis del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 2009 (Codice delle Assicurazioni Private) i dati raccolti dal dispositivo elettronico installato sul veicolo coinvolto in un sinistro, costituiscono piena prova nei procedimenti civili, dei fatti a cui essi si riferiscono salvo che la parte contro la quale sono prodotti, non ne provi il malfunzionamento o la manomissione;

In merito alla **esclusione della polizza assicurativa facoltativa ai fini della determinazione del costo totale del credito (TAEG)** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 180/2024 - deposito 26/03/2024](#) secondo cui è esclusa la polizza assicurativa facoltativa stipulata a garanzia della sua copertura se la sottoscrizione della stessa non è un requisito per ottenere il prestito o per ottenerlo alle condizioni offerte ai fini della determinazione del costo totale del credito (TAEG);

Con riferimento all’**inadempimento doloso dell’obbligo di avviso** previsto dall’art. 1913 c.c. a carico dell’assicurato si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 460/2024 - deposito 01/07/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato in materia di assicurazione della responsabilità civile, con riguardo all’ipotesi di inadempimento doloso dell’obbligo di avviso previsto dall’art. 1913 c.c. a carico dell’assicurato, l’obbligo di avviso a carico dell’assicurato stesso sorge a seguito della ricezione della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, consistente in una manifestazione di volontà di quest’ultimo, ancorché generica, di essere risarcito del danno subito.

In merito all’**onere della prova in capo all’assicuratore che invochi la clausola di delimitazione del rischio** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 632/2024 - deposito 13/09/2024](#) secondo cui in caso di contratto di assicurazione sulla vita una volta che l’assicurato abbia provato che l’evento realizzatosi rientri nella categoria generale di rischi assicurati, ricade sull’assicuratore che invoca clausola di delimitazione del rischio, l’onere di dimostrare i presupposti fattuali di operatività dell’esclusione, i quali costituiscono, in definitiva, fatti impeditivi della pretesa dell’assicurato, che secondo gli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. devono essere provati da chi li invoca;

Con riguardo al **rapporto tra condebitori solidali in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 823/2024 - deposito 27/11/2024](#) in cui il Collegio ha statuito che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, il rapporto fra i condebitori solidali si configura in questi casi quale solidarietà passiva atipica e ad interesse unisoggettivo, in quanto il rapporto solidale si instaura nell'interesse esclusivo del responsabile civile del danno;

In riferimento alle **condizioni generali nei contratti di assicurazione sulla vita e alle modalità di erogazione del capitale maturato** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 448 - deposito 19/06/2023](#) la Corte di Appello ha previsto che nel caso in cui nelle condizioni generali di contratto sia previsto che alla scadenza della polizza il contraente assicurato possa scegliere le modalità di erogazione del capitale maturato, non ci si trova di fronte ad un patto di opzione inserito nelle condizioni generali di contratto, ma solo ad una riconosciuta facoltà di scelta in favore del contraente assicurato sulle modalità di esecuzione della prestazione dovuta dalla compagnia assicurativa in forza del contratto;

In merito **all'operatività della copertura assicurativa nelle ipotesi di contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 614 - deposito 12/09/2023](#) in cui la Corte ha affermato che in materia di contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, l'operatività della copertura assicurativa presuppone che l'assicurato svolga un ruolo nella causazione del danno. Pertanto, il rischio assicurato presuppone pur sempre che i danni siano conseguenza di un evento lesivo attribuibile alla responsabilità dell'assicurato;

Con riferimento alla **operatività della clausola *claims made* mista nel contratto di assicurazione e alla sua giustificazione causale** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 648 - deposito 29/11/2022](#) secondo cui la clausola *claims-made* mista (o impura) di un contratto di assicurazione, in virtù della quale l'operatività della copertura assicurativa viene subordinata alla circostanza che, tanto il fatto illecito, quanto la richiesta risarcitoria, intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con eventuale retrodatazione della garanzia a condotte poste in essere per un tempo anteriore e determinato, pur in assenza di una generale disciplina di diritto positivo, va assoggettata al giudizio di liceità di cui all'art. 1322 co. 1 c.c. In particolare, occorre che il giudice verifichi la causa in concreto del negozio, valutandone la liceità alla luce dell'eventuale squilibrio tra premio pagato e rischio coperto. Ancora più in dettaglio, occorre che il giudicante accerti che al premio pagato dall'assicurato corrisponda un effettivo rischio coperto da parte dell'assicuratore, tale da preservare l'alea intrinseca al contratto di assicurazione